

SPETT.LE AUTA MAROCCHI SPA

Mira, 27-07-2016

-

Signori,

scrivo la presente nell'interesse e per delega del sig.ZA il quale ha impugnato, al pari della ns.O.S., il Vs."accordo aziendale" del novembre 2015 stipulato con i dirigenti nazionali di Cgil-Cisl-Uil del settore trasporti, accordo che ci risulta non sia stato approvato affatto dai lavoratori, mentre i predetti dirigenti affermano di un "referendum" senza fornirne pubblicamente i dati.

Siamo con la presente a richiederVi i dati esatti: lavoratori che hanno partecipato al referendum, voti positivi, negativi e astenuti, sede per sede. Da novembre 2015 ad oggi questi dati non sono stati mai comunicati ai lavoratori ed il Vs.Dr.Rovina durante riunione sindacale in Tortona in data 09-07-2016 con il sottoscritto ha affermato che la Vs.Azienda conosce del referendum solo i dati del comunicato nazionale Cgil-Cisl-Uil trasporti.

Il sig.ZA avendo comunque impugnato il Vs."accordo aziendale" del novembre 2015 al pari della scrivente O.S., non accetta l'imposizione di molto dubbia natura, per cui vengono a priori considerati a carico del lavoratore dipendente i tempi di attesa al carico-scarico.

Il sig.ZA pertanto ritiene pretestuose, infondate e antiCostituzionali le Vs.affermazioni.

In particolare Vi si rammenta Cassazione 12722 del 23-5-2013 che esclude dal campo di applicazione dell'accordo di 2° livello quei lavoratori aderenti ad O.S. che si siano esplicitamente opposte all'accordo stesso.

Quanto al fatto che il Vs.contratto di lavoro aziendale sia peggiorativo rispetto al CCNL abbiamo già fornito alla Vs.Azienda per email alla persona del Vs.Dr.Dino Rovina, vari conteggi esemplificativi del minor guadagno e del maggior lavoro rispetto al CCNL stesso, relativi ad autisti ns.iscritti colleghi di ZA. Pertanto la valutazione se sia peggiorativo o meno comunque poco rileva a fronte del dato giuridico citato poc'anzi (Cassaz.12722).

Con la presente si **IMPUGNA** il provvedimento disciplinare della multa di 1 ora e Vi si annuncia impugnazione in sede giudiziaria nell'arco dei prossimi 5 anni a partire dalla data della Vs.stessa sanzione disciplinare, ricevuta il 18-07-2016 dal sig.ZA.

Tale impugnazione potrà essere anche cumulativa ad altre che dovessero sopraggiungere qualora la Vs.Azienda insista su questa abusante prassi "disciplinare" e non intenda concepire che il Vs."accordo aziendale" è oltre che illegittimo e nullo e che l'approvazione dei lavoratori è tutt'altra che accertata, è antiCostituzionale, e che le Vs.tesi sui tempi di attesa al carico-scarico sono inapplicabili alla realtà del lavoro dipendente (tanto più che provengono da "regi decreti" di quasi 100 anni fa !!!!), aspetto questo su cui prima o poi i Giudici Costituzionalisti dovranno prendere posizione, perché se così non fosse, con ciò che accade per le strade ogni giorno proprio grazie a questo genere di "accordi", non osiamo pensare cosa possa accadere.....

Ci si riserva ogni diritto.

Si impugna ogni rinuncia e/o transazione.

Distinti saluti

Dorigo Paolo

coordinatore nazionale-rappresentante legale

FAO-Cobas **Federazione Autisti Operai**

federata SLAIPROLCOBAS

pec fao@servicepec.it

ufficialmente riportata nel sito: www.federazioneautistioperai.org

sede legale nazionale Via Argine Destro Canale Taglio, 166-167, MARANO - 30034 MIRA (VE)

sede coordinamento regionale Veneto; **SAN MARTINO BUONALBERGO (VR)**

sede: via Hermada, 8 - **MILANO**

sede c/o SLAI COBAS - Via Modena, 21 - 38065 **MORI (TN)**

sede coordinamento regionale Piemonte: **TORINO**

sede coordinamento regionale Emilia Romagna: **BOLOGNA**

sede per il Centro: via Bezzuoli, 12 - **FIRENZE**

sede per il Sud: c/o SLAI COBAS - Via Masseria Crispo, 4 - 80038 **POMIGLIANO (NA)**